



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. Registro 11
Data di registrazione 15-07-2026

COPIA

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NEL
TERRITORIO COMUNALE DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2026**

IL SINDACO

PREMESSA la necessità di conciliare le esigenze delle attività economiche e lavorative con i diritti dei cittadini per quanto riguarda la limitazione del rumore e la tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

RICHIAMATO il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 20/09/2019;

RITENUTO necessario, a salvaguardia della quiete pubblica e con l'obiettivo di conciliare le esigenze abitative con la libera iniziativa economica, rivedere la disciplina degli orari delle attività rumorose durante i mesi estivi, per quanto riguarda:

- I lavori dei cantieri edili;
- I lavori relativi ad interventi di giardinaggio;
- I lavori relativi a mestieri rumorosi e fastidiosi.
- Qualsiasi altra attività di svago non autorizzata che possa causare disturbi alla tranquillità ed al riposo dei cittadini, dei villeggianti e dei turisti;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e s.m.i.;

VISTI il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitati nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

TENUTO CONTO della vocazione turistica estiva del territorio comunale e della necessità di

rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

ATTESO che è concessa ai Sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

DATO ATTO che la presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

ORDINA DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2026

1) che **nell'intero territorio comunale**, le attività rumorose provenienti da qualsiasi fonte ed in particolare dai cantieri edili, nei mesi di maggior afflusso turistico, sono soggette al rispetto della seguente fascia giornaliera:

dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30

- l'accesso ai cantieri da parte degli addetti ai lavori è previsto esclusivamente durante gli orari indicati

Attività rumorose sottoposte a limitazione:

- i cantieri edili per quanto riguarda i normali lavori e l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;
- i mestieri che comportino l'uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;
- le attività relative ad opere di giardinaggio che implicino l'uso di tosaerba, decespugliatori, falciatrici o macchine ed attrezzature simili, che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;
- qualsiasi altra attività di svago che comporti l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature che possano disturbare la tranquillità ed il riposo dei cittadini;
- l'utilizzo di microfoni, radio diffusione e qualsiasi altra fonte di rumore con **divieto assoluto** dalle ore **13:00** alle ore **15:30** e dalle ore **24:00** alle ore **09:30**, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale;
- **sospensione totale delle attività nei giorni di SABATO e DOMENICA**, fatta eccezione per le attività di **GIARDINAGGIO**, che sono consentite: il **SABATO** dalle ore **09:30** alle ore **13:00** e dalle ore **16:00** alle ore **19:00** e la **DOMENICA** dalle ore **9.30** alle ore **12.00**

2) **nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto, DIVIETO ASSOLUTO DI SCAVI per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione.** Per lavori di completamento e reinterri è possibile utilizzare mezzi meccanici dalle ore **09:00** alle ore **13:00** e dalle ore **16:00** alle ore **19:00**;

- 3) nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto, da LUNEDI' a VENERDI', è consentito l'utilizzo di martelli pneumatici e mezzi meccanici dotati di martello demolitore dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- 4) nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto, i getti con autobetoniera sono consentiti solo al MATTINO dalle ore 09:30 alle ore 12:30 nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì – giovedì;
- 5) nel periodo di Ferragosto, da SABATO 8 AGOSTO 2026 a DOMENICA 16 AGOSTO 2026: sospensione totale di tutte le attività;
- 6) che le precedenti disposizioni non riguardano le attività dell'Amministrazione Comunale in quanto considerate di pubblica utilità, tutti gli interventi urgenti di carattere pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale; tutte le manifestazioni estive organizzate o patrociniate, e comunque inserite nella programmazione delle manifestazioni estive dell'Amministrazione Comunale;
- 7) che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art 77 del " Nuovo Regolamento di Polizia Urbana" da €. 25,00# a €. 250,00#, con le modalità della legge n. 689/1981, fatta salva l'azione penale nei casi previsti;
- 8) che la medesima sanzione verrà applicata:
- ai proprietari di animali che rechino, in modo continuo, gravi incomodi e disturbo ai vicini, a chi esercita ogni altra attività che possa disturbare con schiamazzi, grida ed altre manifestazioni;
 - alle persone che rechino disturbo anche tramite l'uso di strumenti musicali di riproduzione e giochi elettronici installati all'esterno dei Pubblici Esercizi;
- 9) alla Polizia Locale e, in assenza, al Sindaco e alle altre Forze di Polizia compete di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet e affissa negli appositi spazi riservati alle pubbliche affissioni del territorio comunale. Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione All'Albo Pretorio, ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Mattia Carrara
